

## LE CONSEGUENZE GIURIDICHE



Secondo il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di attuazione il limite legale di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue), durante la guida, non deve superare:

**0.5 g/l (0.5 grammi per litro)**

Il conducente può essere sottoposto, da parte delle forze di Polizia, ad un accertamento finalizzato a riscontrare il valore della concentrazione di alcol ingerito, mediante uno strumento chiamato etilometro, che ne misura la quantità nell'aria espirata.

Lo stato di ebbrezza sarà dimostrato qualora il limite legale di 0.5g/l venga superato in base a due esami consecutivi, effettuati in un intervallo di cinque minuti.



In caso di riscontro positivo scatta il **ritiro immediato della patente e la sua conseguente sospensione.**

I valori alcolemici rilevati sono graduati su 3 livelli di tasso alcolico:

- superiore a 0,5 g/l ma non superiore a 0,8 g/l;
- superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l;
- superiore a 1,5 g/l

La sospensione della patente è da un minimo di 3 mesi ad una massimo di 2 anni.

**Inoltre viene applicata un'ammenda** da € 500,00 a € 6.000,00. La pena è applicata dal Giudice, a seguito di sentenza e può stabilire il fermo del veicolo fino a 90 gg.

Dalla violazione consegue la **sottrazione di 10 punti** dalla patente di guida.

**Il rifiuto di sottoporsi al controllo equivale ad aver guidato in stato di ebbrezza, con l'applicazione di una norma non penale ma con sanzione fino a € 12.000,00 e con il fermo del veicolo fino a 180 gg.**

Quando il reato è commesso da conducente di ciclomotore o motociclo è previsto il sequestro (ai fini della successiva confisca) del mezzo.